

Emergenza Coronavirus: pubblicato il nuovo DPCM con le nuove zone 'ridotta mobilità'

ALLEGATI

 DPCM 8 marzo 2020 - scheda art.2 - resto d'Italia.docx

 DPCM 8 marzo 2020 - scheda art.1 - zone arancioni.docx

Il DPCM dell'8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo, aggiorna le nuove zone a ridotta mobilità (Regione Lombardia e altre 14 province, cd. Zona 1) e fornisce nuove regole per tutto il territorio Italiano

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo DPCM - poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 2020 - recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.

La nuova Zona 1

L'art.1 dispone il divieto di ingresso e di uscita dalla Lombardia e da altre 14 province, e l'estensione delle zone controllate a Piemonte ed Emilia-Romagna. Nel dettaglio, le province diventate "**zona a ridotta mobilità**" (Zona 1 e non, quindi, "zona rossa" come erano state in precedenza Codogno, Lodi, ecc.) sono le seguenti: **Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Vercelli, Novara, Verbanò Cusio Ossola e Alessandria.** Tutte le nuove disposizioni sono valide dall'8 marzo fino al 3 aprile.

Di seguito, una scheda riassuntiva delle principali misure di interesse per i comuni riguardanti questa nuova zona.

<p>Spostamenti, mobilità e quarantena</p>	<p>a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio della Regione/Provincia e al suo interno eccetto che gli spostamenti motivati da</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. comprovate esigenze lavorative; 2. situazioni di necessità 3. per motivi di salute. <p>È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.</p> <p>b) alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 C) è fortemente raccomandato di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rimanere presso il proprio domicilio; 2. limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante. <p>c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena o risultate positive al virus.</p>
<p>La scuola</p>	<p>Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati.</p> <p>Fanno eccezione: le attività formative a distanza e i corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.</p> <p>Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.</p> <p>Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza.</p> <p>Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi.</p> <p>I viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospesi.</p>

<p>Lo sport (società sportive)</p>	<p>Gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati sono sospesi.</p> <p>Resta consentito lo svolgimento degli eventi e competizioni sportive, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.</p> <p>In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.</p>
<p>Il lavoro</p>	<p>Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere - durante il periodo di efficacia del decreto - la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, ferma restando la possibilità di lavoro agile (smart working).</p> <p>I congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, quelli del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale sono sospesi. In tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, devono essere adottate modalità di collegamento da remoto - con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Va comunque garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, evitando assembramenti.</p> <p>Gli esami di idoneità per il rilascio della patente di guida da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nel territorio provinciale sono sospesi.</p>
<p>Altre attività</p>	<p>Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati). In questi luoghi è sospesa ogni attività.</p> <p>Le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali - fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza -, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi sono sospese.</p>

<i>I luoghi di culto</i>	<p>I luoghi di culto sono aperti a condizione che siano adottate misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.</p> <p>Le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri, sono sospese.</p>
<i>I luoghi della cultura</i>	<p>I musei e gli altri istituti e luoghi della cultura sono chiusi.</p>
<i>I concorsi pubblici</i>	<p>Le procedure di concorso pubbliche e private - esclusi i casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica e i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro - sono sospese.</p>
<i>I bar e i ristoranti</i>	<p>Le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 6,00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.</p> <p>La violazione della norma è punita con la sanzione della sospensione dell'attività.</p>
<i>Le attività commerciali</i>	<p>Le attività commerciali diverse da ristorazione e bar sono consentite a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori.</p> <p>La violazione della norma è punita con la sanzione della sospensione dell'attività.</p> <p>Se le condizioni strutturali o organizzative dei luoghi in cui si svolge l'attività non consentono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture devono essere chiuse.</p>

<p>Medie e grandi strutture di vendita</p>	<p>Le medie e grandi strutture di vendita, gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati sono chiusi nelle giornate festive e prefestive.</p> <p>Nei giorni feriali, il gestore dei servizi in discorso deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.</p> <p>La violazione della norma è punita con la sanzione della sospensione dell'attività.</p> <p>Se le condizioni strutturali o organizzative non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture devono essere chiuse.</p> <p>Non è disposta la chiusura di farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. La violazione della norma è punita con la sanzione della sospensione dell'attività.</p>
---	--

<p>Misure in comune con il resto del territorio italiano</p>	<p>I congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità sono sospesi. Ogni altra attività convegnistica o congressuale è differita a data successiva al 3 aprile 2020.</p> <p>La riammissione nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.6 dell' 8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.</p> <p>È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEAIPS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.</p> <p>L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.</p> <p>La modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt. da 18 a 23 della legge 81/2017 può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art.22 della legge 81/2017 sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'INAIL.</p> <p>Qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie.</p> <p>I sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico- sanitarie anche presso gli esercizi commerciali.</p> <p>E' raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purchè svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati.</p> <p>Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica</p>
---	--

	amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.
--	---

Il resto d'Italia

L'art.2 e l'art.3, invece, si occupano delle misure per tutto il territorio italiano. Di seguito, una scheda riassuntiva delle principali misure di interesse per i comuni riguardanti tutto il territorio italiano.

<i>Spostamenti, mobilità e quarantena</i>	<p>Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena o risultate positive al virus.</p> <p>Alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 C) è fortemente raccomandato di:</p> <ol style="list-style-type: none">1. rimanere presso il proprio domicilio;2. limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante. <p>E' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.</p>
--	--

<p>La scuola</p>	<p>Sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati.</p> <p>Fanno eccezione: le attività formative a distanza e i corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.</p> <p>Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.</p> <p>Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza.</p> <p>Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi.</p> <p>I viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospesi.</p>
<p>Lo sport (società sportive)</p>	<p>Gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati sono sospesi.</p> <p>Resta consentito lo svolgimento degli eventi e competizioni sportive, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.</p> <p>In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.</p> <p>Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.</p>
<p>Il lavoro</p>	<p>Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere - durante il periodo di efficacia del decreto - la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, ferma restando la possibilità di lavoro agile (smart working).</p>

<i>Altre attività</i>	Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.
<i>I luoghi di culto</i>	I luoghi di culto sono aperti a condizione che siano adottate misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri, sono sospese.
<i>I luoghi della cultura</i>	I musei e gli altri istituti e luoghi della cultura sono chiusi.
<i>I concorsi pubblici</i>	Le procedure di concorso pubbliche e private - esclusi i casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica e i concorsi per il personale sanitario , ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro - sono sospese.
<i>I bar e i ristoranti</i>	Le attività di ristorazione e bar sono consentite con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. La violazione della norma è punita con la sanzione della sospensione dell'attività.
<i>Le attività commerciali</i>	Le attività commerciali diverse da ristorazione e bar sono consentite ma è fortemente raccomandato che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori.

<p>Misure in comune con la Zona 1</p>	<p>I congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità sono sospesi. Ogni altra attività convegnistica o congressuale è differita a data successiva al 3 aprile 2020.</p> <p>La riammissione nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.6 dell' 8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.</p> <p>È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEAIPS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.</p> <p>L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.</p> <p>La modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt. da 18 a 23 della legge 81/2017 può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art.22 della legge 81/2017 sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'INAIL.</p> <p>Qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie.</p> <p>I sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico- sanitarie anche presso gli esercizi commerciali.</p> <p>E' raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purchè svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati.</p> <p>Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica</p>
--	--

amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.

Monitoraggio delle misure e multe (art.4)

Il **prefetto territorialmente competente**, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui all'art.1, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti.

Il prefetto, ove occorra, **si avvale delle forze di polizia**, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il **mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto e' punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale**, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 6/2020.

Disposizioni finali (art.5)

Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto **cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020.**

Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 6/2020.

Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione